



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 aprile 2008

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 04/04/2008 – INIZIO ORE 12.00

- 1) **Reclamo PARMA F.C. S.p.A.** avverso le sanzioni: **ACCOGLIE** il reclamo limitatamente all'ammenda di € 6.000,00 annullando la sanzione
- ammenda di € 6.000,00 *“per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel proprio settore”*;
 - ammenda di € 5.000,00 *“a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente”*,
- inflitte alla reclamante seguito gara Parma/Palermo del 19.3.2008
- (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)
- 2) **Reclamo SIG. GHIRARDI TOMMASO** Preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.
- avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al reclamante seguito gara Parma/Palermo del 19.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008)

3) Reclamo A.C. CESENA S.p.A. avverso le sanzioni: **RESPINTO**

- ammenda di € 10.000,00 *“per aver impedito, al termine della gara, l’ingresso nei locali adibiti agli spogliatoi di numerose persone non autorizzate, una delle quali contestava platealmente l’operato arbitrale con espressioni ingiuriose”*;
- ammenda di € 4.000,00 *“per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi; recidiva”*;
- squalifica per due giornate effettive di gara al Sig. Treossi Fiorenzo;

inflitte seguito gara Cesena/Ascoli del 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)

4) Reclamo U.S. LECCE S.p.A. **RESPINTO**

avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Lecce/Rimini del 21.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.2008)